

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE "COMUNI DEL RUBICONE" DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DI QUELLI CONNESSI E DIPENDENTI.

L'anno duemilasette, il giorno 3 (tre) del mese di ottobre in Savignano sul Rubicone nella sede dell'Unione Comuni del Rubicone con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Savignano sul Rubicone (FC) nella persona del Sindaco signora Battistini prof.ssa Elena, domiciliata per la carica presso il Comune di Savignano sul Rubicone, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.28 del 08/03/2007, esecutiva ai termini di legge;

Il Comune di San Mauro Pascoli, nella persona del Sindaco sig. Gori Gianfranco, domiciliato per la carica presso il Comune di San Mauro Pascoli, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 30 del 10/04/07, esecutiva ai termini di legge;

Il Comune di Gatteo, nella persona del Sindaco sig. Tiziano Gasperoni, domiciliato per la carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 13 del 05/04/2007, esecutiva ai termini di legge;

E

L'Unione dei Comuni del Rubicone, nella persona del Sindaco sig. Tiziano Gasperoni, domiciliato per la carica presso il Comune di Gatteo, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 09 del 11/04/2007, esecutiva ai termini di legge;

PREMESSO

- che i Comuni di con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione dei Comuni del Rubicone";
- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- che lo Statuto è entrato in vigore il
- che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 19.03.2005;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli e Gatteo hanno approvato il trasferimento all'Unione dei compiti e delle funzioni relative alle politiche di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi ad esso collegati;
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione l'Unione Comuni ha recepito le predette competenze;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti in qualità di Sindaci pro-tempore dei comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, e Presidente pro-tempore dell'Unione Comuni del Rubicone si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina sul territorio dell'Unione Comuni del Rubicone il trasferimento delle funzioni relative:

- alla gestione dei servizi educativi per l'infanzia di cui alla Legge regionale 10 gennaio 2000 n.1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", così come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2004 n.8 "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000 n.1";
- alla gestione dei servizi di cui alla legge regionale 8 agosto 2001 n.26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita, abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999 n.10";
- alla gestione dei servizi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003 n.12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".

In particolare i comuni di Savignano Sul Rubicone, di San Mauro Pascoli, di Gatteo come sopra rappresentati, trasferiscono all'Unione dei Comuni del Rubicone, e per essa al legale rappresentante, Presidente che accetta, le funzioni relative alla programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in oggetto.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata:

- alla costituzione sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e quelli ad esso dipendenti ed annessi, nonché dei servizi in materia di diritto allo studio;
- alla disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per l'accesso al sistema scolastico, con particolare riferimento ai servizi di mensa e di trasporto scolastico;
- a garantire l'uniformità di criteri, di interventi e di rette su tutto il territorio dell'Unione;
- a programmare gli interventi ed a determinare la politica scolastica sul territorio dell'Unione;
- alla rispondenza del pubblico interesse dei servizi erogati attraverso un sistema efficiente, efficace, economico.

Art. 4 – Sede del servizio.

Viene pertanto costituito il servizio dell'Unione per la gestione delle funzioni relative ai servizi, di cui al precedente art. 2, con sede operativa temporaneamente stabilita presso la sede dell'Unione, meglio ancora, presso i locali di proprietà del comune di Savignano ceduti in uso gratuito all'Unione.

Art. 5 – Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività dei Comuni dell'Unione legate alla programmazione, alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione dei servizi di cui al precedente art. 2.

Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della presente convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Programmazione, progettazione, organizzazione e gestione dei servizi educativi per l'infanzia: i nidi d'infanzia (a tempo pieno e part time), eventuali nuove tipologie di servizi nonché i servizi sperimentali, ed il servizio di coordinamento pedagogico;
- Autorizzazione al funzionamento, vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi e Funzioni in materia di accreditamento;
- Rapporti con Provincia e Regione per quanto attiene:
 - a) Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e dei piani annuali;
 - b) Procedure per la richiesta di contributi per spese di investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi;
- Rapporti con Enti, Istituti, Imprese, Terzo Settore, allo scopo di pervenire ad una definizione coordinata delle soluzioni organizzative dei servizi per la prima infanzia, e a una diffusione omogenea delle azioni positive a favore dei minori in età 0 – 3 anni su tutto il territorio dell'Unione.
- Informazione alle famiglie per una corretta divulgazione delle opportunità offerte, dei criteri e delle modalità di accesso ai servizi per la prima infanzia dell'Unione;
- Interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:
 - a) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori;
 - b) servizi di mensa;
 - c) servizi di trasporto;
 - d) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
 - e) borse di studio;
 - f) Organizzazione e gestione dei servizi integrativi a quelli scolastici statali (Centri estivi, pre-post orario, inter e dopo scuola);
 - g) Interventi per l'inserimento e l'integrazione scolastica (bambini disabili, stranieri) e per la prevenzione del disagio sociale nell'ambito scolastico.
- Rapporti con le Istituzioni scolastiche statali e private;
- La programmazione e il coordinamento amministrativo dei servizi per l'accesso al sistema scolastico, con particolare riferimento ai servizi di mensa e di trasporto, quale strumento sinergico mediante il quale i Comuni costituiti in unione assicurano l'unicità di conduzione, la semplificazione di tutte le procedure connesse ai citati servizi nonché il conseguimento di economie di scala sulle relative spese, con particolare attenzione:
 - a) alla standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - b) alla costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza e al miglioramento dell'attività di programmazione;
- L'organizzazione unitaria dei servizi di mensa e di trasporto, improntata a principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- l'attività gestionale dei servizi scolastici oggetto della presente convenzione, così come attualmente strutturati, in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali e tenuto conto degli elementi accomunanti.

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 1 Settembre 2007 e ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Rubicone.

L'esercizio unificato dei servizi di: nido, coordinamento pedagogico, mense scolastiche, rette, centri estivi, diritto allo studio decorre dal 1 settembre 2007.

Al fine di garantire la gestione associata dei servizi di cui al precedente art.2, i Comuni aderenti all'Unione si obbligano entro il 30 aprile 2007 a definire congiuntamente:

- i criteri e le modalità di definizione delle graduatorie di accesso ai servizi per la prima infanzia,
- i criteri e modalità di compartecipazione alla spesa per i servizi di mensa e trasporto,
- il regolamento per l'accesso ai servizi per l'accesso scolastico,
- la modulistica relativa ai servizi di cui ai precedenti commi.

L'esercizio unificato del servizio di trasporto scolastico decorre, presumibilmente, dal 1 settembre 2007 previo studio di fattibilità in riferimento alle differenti formule gestionali presenti nei singoli Comuni, alle specificità territoriali, all'individuazione degli obiettivi strategici, all'individuazione del "modello tipo" e delle risorse (strumentali, umane e finanziarie) necessarie all'attuazione.

Art. 7 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle politiche a favore dell'infanzia e dei servizi di cui alla presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

Il presidio delle funzioni e dei servizi di cui al precedente articolo è garantito dal personale assegnato in comando.

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività descritte al precedente articolo, verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con apposito provvedimento, previa le necessarie procedure di consultazione con le OO.SS..

Al fine di consentire la riorganizzazione dei servizi oggetto della convenzione, il personale dei singoli Comuni aderenti all'Unione viene assegnato in comando all'Unione.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento giuridico ed economico dell'Ente di provenienza o, eventualmente, quello economico più favorevole determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata limitatamente al secondo semestre 2007.

Entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione l'Unione si impegna a promuovere una contrattazione decentrata allo scopo di addivenire ad un accordo per l'individuazione di provvedimenti idonei ad armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e accessori previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli enti, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale di servizio svolto.

In caso di mancato accordo si applica il trattamento, sia giuridico che economico, più favorevole fino al raggiungimento dell'intesa.

Il rapporto funzionale del personale comandato fa capo all'Unione.

La titolarità del rapporto di lavoro resta in capo all'Ente che ha disposto il comando. Lo stesso ente è anche competente alla adozione degli atti di gestione del rapporto di lavoro, con la sola eccezione delle decisioni inerenti la prestazione di lavoro ed il trattamento economico accessorio.

Il rapporto di lavoro del personale comandato, l'attribuzione del salario accessorio, nonché per le materie demandate alla contrattazione decentrata e alla concertazione, sono disciplinati con le modalità previste dalla normativa vigente, dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali e dagli accordi decentrati integrativi stipulati dai Comuni e/o dall'Unione.

In caso di assenza dal lavoro di uno o più dipendenti comandati (es: malattia, aspettativa, astensione obbligatoria ecc...) tale da compromettere il corretto espletamento del servizio, si provvederà mediante rapporti di lavoro posti in essere dall'Unione o con altro personale comandato dagli Enti convenzionati individuato di comune accordo.

Il suddetto personale dipende funzionalmente dal Responsabile del settore Servizi Scolastici dell'Unione nominato dal Presidente dell'Unione.

Il responsabile del Settore ha il compito di:

- Ricepire le direttive generali del Presidente dell'Unione ed elaborare piani operativi;
- Svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare pratiche gestionali, amministrative ed organizzative dei servizi educativi per l'infanzia e di quelli connessi e dipendenti, così come descritti ai precedenti artt. 5 e 6 che si realizzeranno sul territorio dell'Unione;
- Relazionare periodicamente, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno, sul funzionamento e sull'efficacia dei servizi unificati;
- Raccordare la propria attività con quella degli uffici dei Comuni dell'Unione interessati ai servizi oggetto della presente Convenzione;

Ad esso compete inoltre:

- L'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti i Servizi oggetto della Convenzione, compresi gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati nell'ambito della programmazione definita dagli organi di governo;
- La responsabilità dell'intero procedimento per la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi in oggetto.

Il Responsabile del Settore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti detenuti dalle strutture dell'Unione dei Comuni che la formano, utili per l'esercizio delle proprie funzioni.

Analogamente, i responsabili delle strutture comunali, dell'Unione o di altre Pubbliche Amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti inerenti i Servizi indicati all'art. 6.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima la gestione di beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 10 - Ripartizione delle spese e delle entrate

Tutti i costi per la gestione delle funzioni trasferite sono a carico del bilancio dell'Unione che li sostiene con i fondi trasferiti dai Comuni e con entrate proprie.

I costi globali per la gestione dei servizi educativi vengono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

In fase di prima applicazione della convenzione, considerata la stretta relazione esistente tra le modalità organizzative dei servizi e la residenzialità della popolazione interessata, in attesa di una riorganizzazione dei servizi sul territorio dell'Unione in un'ottica di armonizzazione delle differenti realtà territoriali, in grado di assicurare economie di scala, si stabiliscono le seguenti modalità di ripartizione delle spese:

- Per le spese generali connesse alla gestione delle funzioni amministrative di cui alla presente convenzione (Coordinamento pedagogico, Centro Risorse per l'handicap, funzioni amministrative connesse all'accesso ai servizi, alla programmazione, organizzazione e gestione dei servizi scolastici) svolte a livello unificato presso la sede dell'Unione a Savignano sul Rubicone (spese di funzionamento, utenze, personale Uffici amministrativi, manutenzioni Uffici, formazione ecc.): Ripartizione in base al numero degli abitanti;
- Per le spese connesse ai singoli servizi (Servizi educativi, mensa, trasporto, diritto allo studio, Centri estivi ecc.) erogati nei territori comunali: Ripartizione in base al costo effettivamente sostenuto sui singoli territori comunali per ogni servizio (comprensivo delle spese per il personale impiegato, per la manutenzione degli immobili e beni strumentali, per l'acquisto di beni e servizi);
- Analogo duplice criterio di calcolo sarà adottato per la ripartizione delle eventuali entrate, che andranno a ridurre le quote di contribuzione a carico dei Comuni.

Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Per quanto attiene le spese sostenute direttamente dai singoli Comuni, si conviene quanto segue:

- I locali sede dei servizi vengono assegnati in uso gratuito;
- Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione;
- Per tutte le spese di funzionamento sostenute direttamente dal Comune sede del servizio (utenze, spese di manutenzione ordinaria, spese di materiale cartaceo e di cancelleria ecc), l'Unione prevede nel proprio bilancio lo stanziamento necessario alla loro copertura secondo il criterio della popolazione residente.

I trasferimenti dei Comuni all'Unione saranno ripartiti in 3 rate di cui la prima pari al 50% entro il 31 gennaio e la seconda pari al 40% entro il 30 settembre dell'anno di competenza sulla base dei dati di bilancio, mentre la terza a saldo entro il 28 febbraio dell'anno successivo sulla base dei dati del verbale di chiusura.

I criteri sopra stabiliti saranno quelli adottati al termine di un periodo transitorio necessario affinché gli Enti aderenti possano adeguare la situazione finanziaria attuale alla nuova disciplina.

Il periodo transitorio e la graduazione delle percentuali di adeguamento saranno disciplinate con apposito provvedimento di Giunta dell'Unione, previa delibera delle Giunte dei singoli Comuni aderenti.

Art. 11 – Recesso - Revoca del Servizio – Scioglimento dell'Unione.

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 4, commi 3 segg. dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo. Il recesso di

un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 2, comma 2 dello Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Forlì.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

Art. 13 Forme di consultazione

Competente per la programmazione, l'indirizzo ed il controllo politico dei servizi educativi gestiti in forma unitaria è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare, con specifica competenza gestionale ed amministrativa, il Responsabile del Settore.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi ai servizi di cui all'art. 2.

In sede di consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori, rendiconti e consuntivi relativi ai singoli servizi che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Segretario dell'Unione.

Art. 14 – Rinvio


Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 15 Registrazione


Il presente atto sarà oggetto di registrazione solo in caso d' uso, ai sensi dell' art. 5, C. 2, del DPR 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.


Per il Comune di Gatteo
Tiziano Gasperoni – Sindaco



Per il Comune di San Mauro Pascoli
Gianfranco Gori – Sindaco



Per il Comune di Savignano sul Rubicone
Elena Battistini – Sindaco



Per l'Unione dei "Comuni del Rubicone"
Tiziano Gasperoni – Presidente

